

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1998**

—————

Delega al Governo per la revisione dei circondari di Torino,  
Milano, Roma, Napoli e Palermo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le Commissioni giustizia della Camera e del Senato, nel parere espresso sullo schema di decreto legislativo recante «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane», hanno evidenziato l'inopportunità dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge 16 luglio 1997, n. 254, rilevando la insufficienza delle previsioni ivi contenute al fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Anche il Consiglio superiore della magistratura, nel parere espresso sullo stesso oggetto, ha sottolineato l'inidoneità della predetta delega per decongestionare detti tribunali.

Secondo il testo della citata lettera l) dell'articolo 1 della legge n. 254 del 1997, infatti, il Governo era delegato a istituire nuovi tribunali esclusivamente «in sostituzione delle sezioni distaccate». Ciò non consentiva, ad esempio, di realizzare un altro tribunale nella città di Roma, intervento assolutamente necessario, in quanto, pur con la prospettata istituzione del tribunale di Tivoli, il carico di utenza, di lavoro e di personale dell'unico tribunale di Roma rimarrebbe abnorme.

La delega, inoltre, non consentiva di ritoccare gli attuali confini del circondario, così impedendo, ad esempio, di attribuire porzioni di territorio, oggi aggregate a Roma o a Palermo, rispettivamente a Velletri o a Termini Imerese.

Nasce da qui la necessità, evidenziata nei pareri succitati di entrambe le Commissioni parlamentari, di richiedere una nuova delega, che superi i predetti limiti, operando le

modifiche strettamente indispensabili rispetto al testo della lettera l) della legge n. 254, così da non disperdere l'ampio consenso che sulla precedente delega era stato raggiunto.

Alle quattro sedi già previste si è aggiunta anche Torino, il cui territorio ha urgente bisogno di essere razionalizzato.

Torino è, infatti, l'unica sede non compresa fra quelle oggetto della originaria formulazione della lettera l) ad avere un bacino di utenza superiore al milione di abitanti (1.900.000 circa), bacino che per oltre 900.000 abitanti si concentra all'interno del comune. Inoltre, la situazione del distretto piemontese è caratterizzata da un numero particolarmente elevato di sedi di tribunale (ben 17, compresa Aosta), la cui distribuzione sul territorio appare oggi connotata da rilevante irrazionalità. Un intervento sui confini dei circondari confinanti con quello di Torino consentirebbe una prima razionalizzazione e un consistente alleggerimento del carico della sede capoluogo.

Quanto alle misure di decongestionamento che si ritengono in concreto attuabili si osserva che i circondari di Torino e Palermo non esigono la istituzione di nuovi tribunali in quanto è sufficiente aggregare parti di territorio ai circondari limitrofi; per il tribunale di Milano è verosimilmente sufficiente elevare a rango di circondario qualche circoscrizione di sezione distaccata utilizzando le strutture esistenti. Per i tribunali di Roma e Napoli è possibile che, oltre alla nuova definizione dei confini con cessione di territori ai tribunali limitrofi, si renda necessaria la istituzione di un nuovo tribunale.

## RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame prevede l'istituzione di due tribunali metropolitani nelle città di Roma e Napoli e l'utilizzo di strutture edilizie preesistenti per le altre città di Milano, Palermo e Torino.

Al fine di quantificare gli oneri necessari, occorre fare riferimento alle spese di locazione degli immobili da destinare a sedi degli istituendi uffici, alle spese di primo impianto nonché alle spese di funzionamento.

Oneri di locazione	Lire 3.000.000.000
--------------------	--------------------

È stato considerato un edificio di 7.000 metri quadrati, per un costo al metro quadro di lire 428.000 circa.

Spese di primo impianto	Lire 7.000.000.000
-------------------------	--------------------

Le spese di primo impianto comprendono l'acquisizione degli impianti di archiviazione, l'installazione di opere di sicurezza, l'acquisizione di apparecchiature varie (fotoriproduttori, eccetera), l'allestimento delle aule, l'acquisizione di arredi vari, l'acquisizione di attrezzature informatiche, l'installazione della rete per la trasmissione dei dati, il cablaggio.

Spese di funzionamento	Lire 3.000.000.000
------------------------	--------------------

Le spese di funzionamento comprendono le spese d'ufficio, le spese per la riproduzione degli atti, le spese per la manutenzione e la gestione degli impianti, le spese di gestione degli apparati informatici, le spese di manutenzione dell'edificio.

L'onere per ogni tribunale è pari a lire 6.000.000.000 per la parte corrente e a lire 7.000.000.000 per la parte capitale per il solo anno 1998.

In complesso l'onere è pari a lire 12.000.000.000 per la parte corrente e a lire 14.000.000.000 per la parte capitale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti circondari, anche, eventualmente, attraverso la suddivisione territoriale del comune capoluogo;

*b)* ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare;

*c)* tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;

*d)* prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato, nonché ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla

Camera dei deputati, perchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

#### Art. 2.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 14.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. All'onere derivante dalle spese di locazione e di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutato complessivamente in lire 12.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





